Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Venerdì, 30 aprile 1926 — **Numero 100**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » - Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) - ovvero presso le librerie concessionarie, indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G. Focola* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana. Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata (*). — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana. R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale, Maglione e Strini. Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T. a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

982. — LEGGE 21 febbraio 1926, n. 683.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2323, col quale si approva un emendamento all'art. 6 del Patto della Società delle Nazioni . Pag. 1798

983. — LEGGE 31 gennaio 1926, n. 684.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2604, che dà esecuzione alla Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 5 maggio 1923 . . . . . Pag. 1798

984. — LEGGE 31 gennaio 1926, n. 685.
Conversione in legge del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1622, che dà esecuzione alla Convenzione italo-cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925. Pag. 1799

985. — LEGGE 3 aprile 1926, n. 686.
Trasferimento all'autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità . . . . Pag. 1802

986. — REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 682.
Amnistia per reati politici commessi in Eritrea da sudditi coloniali od assimilati . . . . Pag. 1802

987. — REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1926, n. 681.
Disposizioni sulle tariffe dell'energia elettrica. Pag. 1803

988. — REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. 680.
Approvazione della convenzione e dello statuto pel funzionamento della Regia università italiana per stranieri, in Perugia . . . . Pag. 1805

989. — REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. 658.
Erezione in Ente morale dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde », in Padova . . . Pag. 1808

990. — REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 654.
Erezione in Ente morale della « Fondazione Caffaro » per il personale della Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro, in Milano . . . . Pag. 1808

REGIO DECRETO 4 marzo 1926.
Autorizzazione per la costruzione di nuove strade provinciali in provincia di Sassari . . . . Pag. 1808

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 marzo 1926.
Scioglimento del Consiglio comunale di Aiba (Udine). Pag. 1808

DECRETO PREFETTIZIO 16 aprile 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Mazzarino. Pag. 1809

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Comunicazioni . . . . Pag. 1809
Smarrimento di ricevuta (Avviso n. 59) . . . . Pag. 1809
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 37) . . . . Pag. 1810

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 1811

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso per la pubblicazione di un manuale sulla organizzazione scientifica del lavoro . . . . Pag. 1811

Ministero delle finanze: Proroga del termine della presentazione delle domande di ammissione al concorso a 15 posti di primo ragioniere nella carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza . . . . Pag. 1811

Ministero della pubblica istruzione:

Graduatoria dei vincitori del concorso a 12 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione scolastica regionale. Pag. 1812

Graduatoria dei vincitori del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione . . . . Pag. 1812

Ministero della giustizia e degli affari di culto: Proroga della data delle prove scritte per il concorso a 30 posti di volontario archivista e a 24 posti di volontario aggiunto nel ruolo del personale degli archivi notarili . . . . . . Pag. 1812

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 982.

LEGGE 21 febbraio 1926, n. 683.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2323, col quale si approva un emendamento all'art. 6 del Patto della Società delle Nazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge in data 24 settembre 1923, n. 2323, col quale si approva un emendamento all'articolo 6 del Patto della Società delle Nazioni, adottato nella seconda assemblea di quella Società nella seduta del 5 ottobre 1921, in sostituzione dell'ultimo paragrafo dello stesso art. 6.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 983.

LEGGE 31 gennaio 1926, n. 684.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2604, che dà esecuzione alla Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 5 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge in data 31 ottobre 1923, n. 2604, che dà esecuzione alla Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 5 maggio 1923, e ratificata il 18 settembre dello stesso anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TESTO DELLA CONVENZIONE.

Convenzione postale tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia ed il Governo della Serenissima Repubblica di San Marino, volendo unificare, migliorandoli in parte, i diversi accordi che regolano i rapporti postali fra i due Stati, hanno nominato a questo fine per loro plenipotenziari:

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia:

il cavaliere di gr. cr. Emanuele Franco, direttore generale dei servizi postali del Regno.

Il Governo della Repubblica di San Marino:

il gr. uff. conte Ernesto Garulli, console generale di detta Repubblica per il Regno d'Italia.

I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno concordato gli articoli seguenti:

Art. 1.

Fra l'Amministrazione delle poste del Regno d'Italia e quella della Repubblica di San Marino continuerà ad essere operato uno scambio regolare, non solo di corrispondenze ordinarie, ma anche di corrispondenze raccomandate ed assicurate e di pacchi postali, sia ordinari che con valore dichiarato, le une e gli altri con o senza assegni.

Art. 2.

Alle corrispondenze ed ai pacchi di ogni specie, tanto nei rapporti diretti fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, quanto in quelli fra questa e l'estero, saranno applicabili le tariffe e le norme vigenti nel Regno medesimo, con espresso divieto d'imporre su tali corrispondenze o su tali pacchi veruna sopratassa.

Art. 3.

Le esenzioni dalle tasse postali per le corrispondenze ufficiali scambiate fra i due Paesi saranno regolate di comune accordo fra le rispettive Amministrazioni delle poste, applicando le norme generali vigenti nel Regno d'Italia.

Art. 4.

Tutti i rimanenti servizi affidati alla posta nel Regno d'Italia sia nell'interno, sia nei rapporti con paesi esteri fatta soltanto eccezione per quello delle Casse di risparmio sono estesi alle stesse condizioni all'Amministrazione sammarinese.

Le innovazioni che fossero successivamente introdotte nel servizio postale interno italiano e nei suoi rapporti con paesi esteri saranno ugualmente e di pieno diritto estese all'Amministrazione sammarinese.

Art. 5.

Il servizio dei vaglia e quello dei conti correnti ed assegni postali saranno condotti dall'Amministrazione sammarinese per conto dell'Amministrazione italiana.

La prima sarà quindi responsabile verso la seconda delle operazioni compiute dai propri uffici.

Art. 6.

L'Amministrazione sammarinese riterrà per proprio conto tutte le tasse riscosse dai suoi uffici, tanto nel servizio diretto fra essa e l'Italia, quanto nel servizio coll'estero, ma non avrà diritto a veruna partecipazione sulle tasse riscosse da uffici italiani o stranieri.

L'Amministrazione stessa dovrà rimborsare all'Amministrazione italiana i diritti doganali gravanti oggetti provenienti dall'estero.

Art. 7.

Le spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi scambiati fra l'Italia e la Repubblica di San Marino saranno sostenute dalle due parti contraenti proporzionalmente alle distanze percorse sui rispettivi territori.

Art. 8.

Nel caso di smarrimento, manomissione o avaria di corrispondenze o di pacchi, o di altre irregolarità di servizio, che diano diritto ad indennità ai terzi, giusta le leggi italiane o le Convenzioni fra l'Italia e l'estero, l'obbligo di corrispondere siffatte indennità incomberà a quella fra le due Amministrazioni, i cui uffici saranno responsabili di tali fatti.

Art. 9.

Il Governo della Repubblica di San Marino si riserva piena facoltà di continuare ad emettere francobolli, cartoline, biglietti postali, bollettini per pacchi e segnatasse propri.

Art. 10.

Le Amministrazioni postali dei due Stati sono autorizzate a procedere alla compilazione di un regolamento per l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 11.

La presente Convenzione sarà messa in vigore a datare dal giorno che sarà determinato di comune accordo fra le parti contraenti, e avrà una durata indefinita, salvo il caso di disdetta che ambedue le parti si riservano la facoltà di dare in qualunque tempo.

In tale caso la Convenzione stessa cesserà di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della disdetta.

Dal giorno della sua esecuzione cesseranno di avere qualsiasi efficacia le convenzioni del 7 febbraio 1863, 2 marzo 1877, 26 giugno 1883, 12 luglio 1889 e 20 novembre 1895.

Le disposizioni dell'Accordo speciale amministrativo in data del 16 settembre 1894, relative al protesto eventuale dei titoli affidati per la riscossione all'uno o all'altra delle due Amministrazioni saranno comprese nel regolamento per l'esecuzione della presente e finchè questo non sia stato compilato resteranno in pieno vigore.

Art. 12.

La presente Convenzione sarà ratificata dai Governi rispettivi e il cambio delle ratifiche avrà luogo nel più breve termine possibile.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatta in doppio originale e sottoscritta a Roma, addì 5 maggio 1923.

(L. S.) *Emanuele Franco.* (L. S.) *Ernesto Garulli.*

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 984.

LEGGE 31 gennaio 1926, n. 685.

Conversione in legge del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1622, che dà esecuzione alla Convenzione italo-cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1622, che dà esecuzione alla Convenzione italo-cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre quistioni in materia di imposte dirette, firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, desiderosi di concludere una Convenzione allo scopo di evitare le doppie imposizioni e di regolare altre questioni in materia di imposte dirette, hanno nominato a questo scopo come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza Benito Mussolini, Presidente del Consiglio, Ministro per l'interno e *per interim* degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

Il sig. Vlastimil Kybal, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica Cecoslovacca a Roma;

Il sig. Jan Dvoràcek, ministro plenipotenziario, capo della Direzione economica del Ministero degli affari esteri;

i quali, dopo aver scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'imposta reale che colpisce il reddito dei beni immobili può essere applicata solamente dallo Stato nel quale questi immobili sono situati, anche quando essi appartengono ai sudditi dell'altro Stato contraente.

Art. 2.

L'imposta che colpisce il reddito proveniente dall'impiego di capitali mobiliari è applicata dallo Stato ove il creditore ha il suo domicilio, salve però le seguenti eccezioni:

1° l'imposta che colpisce il reddito dei capitali con una garanzia ipotecaria appartiene allo Stato nel quale gli immobili sono situati;

2° l'imposta che colpisce gli interessi dei titoli emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre persone morali regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, come pure gli interessi dei titoli emessi da società per azioni, da banche, o da altri istituti di credito appartiene allo Stato nel quale si trova il debitore.

La regola prevista dal comma precedente (2°) si applica anche alla tassazione degli interessi dei depositi a risparmio o in conto corrente presso le banche ed altri istituti di credito. Se la banca o l'istituto ha il suo stabilimento principale in uno degli Stati contraenti e se vi sono una o più succursali nell'altro Stato contraente, la parte degli interessi dovuta dalle succursali appartiene allo Stato nel quale queste sono situate.

Art. 3.

L'imposta che colpisce i redditi del lavoro, compresi i redditi delle professioni liberali, appartiene allo Stato sul territorio del quale è esercitata l'attività personale dalla quale il reddito proviene.

L'imposta che colpisce gli stipendi, gli assegni, le pensioni, i salari e le altre retribuzioni pagate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, appartiene allo Stato nel quale si trova il debitore.

Art. 4.

L'imposta che colpisce il reddito proveniente dall'esercizio di un'industria o di un commercio di qualsiasi specie appartiene allo Stato sul territorio del quale l'impresa industriale o commerciale ha la sua sede legale ovvero il suo stabilimento, anche quando essa estende la sua attività sul territorio dell'altro Stato contraente.

Se l'impresa ha la sua sede o il suo stabilimento principale in uno degli Stati contraenti ed uno o più stabilimenti nell'altro, ciascuno degli Stati colpirà d'imposta la parte del reddito prodotta con l'attività degli stabilimenti rispettivi.

Agli effetti della ripartizione del reddito le autorità finanziarie degli Stati interessati potranno domandare al contribuente di presentare bilanci generali, bilanci speciali e ogni altro documento previsto dalle leggi del rispettivo Stato.

Art. 5.

L'imposta che colpisce le rendite vitalizie e l'imposta che colpisce ogni altra specie di reddito che non sia previsto negli articoli precedenti della presente Convenzione saranno applicate dallo Stato ove il creditore ha il suo domicilio.

Art. 6.

L'imposta personale che colpisce l'insieme dei redditi del contribuente è applicata da ciascuno degli Stati contraenti, secondo le regole seguenti:

1° ai redditi provenienti:

a) da beni immobili;

b) da crediti ipotecari;

c) dall'industria o dal commercio, in quanto non siano esercitati da società per azioni;

d) dal lavoro,

saranno applicate le stesse regole fissate per questi redditi dagli articoli rispettivi;

2° per ogni altra specie di reddito, compresi i dividendi delle azioni e gli interessi dei titoli, la tassazione sarà fatta nello Stato ove il contribuente ha la sua residenza.

Agli effetti della presente disposizione sarà considerato come residenza il luogo dove il contribuente ha una dimora abituale in condizioni tali da autorizzare la presunzione che egli abbia l'intenzione di conservarla.

Quando il contribuente ha due o più residenze, le autorità finanziarie dei due Stati contraenti fisseranno d'accordo la ripartizione del reddito suddetto.

In mancanza di una qualsiasi residenza nel senso sopra indicato la tassazione del reddito suddetto potrà essere fatta avendo riguardo solamente alla dimora.

Art. 7.

L'imposta sul patrimonio prelevata una sola volta può essere applicata da ciascuno degli Stati contraenti sulla parte dei beni del contribuente che esistono nel territorio di questo Stato.

Per i beni rappresentati da:

a) immobili;

b) crediti ipotecari;

c) imprese industriali o commerciali,

l'esistenza sul territorio di uno degli Stati contraenti, ai fini dell'applicazione della imposta sul patrimonio, è determinata dai principî adottati negli articoli precedenti per la tassazione dei redditi provenienti da tali beni.

Per ogni altra specie di beni mobiliari si applicheranno le stesse regole adottate per l'imposta sull'insieme dei redditi.

Art. 8.

Le regole stabilite dall'art. 7 della presente Convenzione, in rapporto all'imposta sul patrimonio prelevata per una sola volta, si applicano anche all'imposta sullo accrescimento del patrimonio e all'imposta di carattere permanente che eventualmente esistano in uno degli Stati contraenti o che vi siano adottate per l'avvenire.

Art. 9.

Le autorità finanziarie dei due Stati contraenti si impegnano a definire in modo equo ogni altra questione che possa sorgere dall'applicazione delle imposte, sia a causa della differenza delle date decisive fissate dalle leggi dei due Stati per l'imposta sul patrimonio, sia a causa dei differenti principî che regolano l'applicazione delle imposte in ciascuno dei due Stati.

Art. 10.

Allorchè sia provato che l'azione delle autorità finanziarie degli Stati contraenti abbia avuto per il contribuente l'effetto di una doppia imposizione, egli potrà reclamare contro tale fatto allo Stato al quale appartiene. Se questo reclamo è riconosciuto fondato, l'autorità finanziaria dello Stato in questione potrà accordarsi con l'autorità finanziaria dell'altro Stato, per evitare, in modo equo, una doppia imposizione.

Art. 11.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prestarsi assistenza reciproca per facilitare l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette.

Una Convenzione separata fisserà le regole alle quali questa assistenza sarà soggetta.

Art. 12.

I funzionari diplomatici e consolari di ciascunò degli Stati contraenti ed i loro addetti, in quanto siano di carriera e sudditi dello Stato che essi rappresentano, ed in quanto non esercitino nel territorio dello Stato presso il quale sono accreditati alcuna professione, industria od altra attività lucrativa, sono esenti dalle imposte dirette, ad eccezione di quelle che sono riscosse per ritenuta diretta o che colpiscono immobili o interessi di capitali mobili investiti nello Stato presso il quale sono accreditati.

Art. 13.

La presente Convenzione avrà effetto:

1° per l'imposta sul patrimonio dal giorno dell'entrata in vigore della legge rispettiva che ha introdotto questa imposta in ciascuno degli Stati contraenti;

2° per le imposte indicate agli articoli da 1 a 6, a partire dal 1° gennaio 1925 per ciò che riguarda la tassazione che si riferisce all'anno 1925 ed all'avvenire.

Le regole fissate in questi articoli saranno adottate, a richiesta di una delle Alte Parti contraenti, per risolvere, in modo equo, qualsiasi controversia in materia di imposte che sia ancora in sospeso al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 14.

La presente Convenzione sarà ratificata.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma il più presto possibile.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà denunciare la presente Convenzione, con effetto dal 1° gennaio successivo, mediante un preavviso di almeno otto mesi.

La presente Convenzione è redatta in doppio esemplare in italiano e in cecoslovacco. In caso di divergenze farà fede il testo italiano come lingua nota a tutti i plenipotenziari.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma il 1° marzo 1924.

(L. S.) *Benito Mussolini.*

(L. S.) *Vlastimil Kybal.*
(L. S.) *Jan Dvoràcek.*

PROTOCOLLO FINALE.

Al momento di procedere alla firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica Cecoslovacca e il Regno d'Italia allo scopo di evitare le doppie imposizioni e di regolare altre questioni in materia di imposte dirette:

I plenipotenziari sotto indicati hanno fatto le seguenti dichiarazioni che formeranno parte integrante della Convenzione medesima:

1° per « istituti di credito » ai sensi dell'articolo 2 ultimo comma della Convenzione si intende qualsiasi stabilimento che eserciti l'industria del credito;

2° sono considerati come stabilimenti, ai sensi dell'art. 4, le fabbriche, le officine, i laboratori, i locali di compra e vendita, i magazzini, le agenzie ed altri esercizi commerciali come anche l'esistenza di un rappresentante permanente;

3° resta inteso che le due Alte Parti contraenti si accorderanno per stabilire, in modo equo, la ripartizione del reddito proveniente dalle imprese industriali o commerciali nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 4;

4° sono considerate come imprese d'industria o di commercio, nei riguardi dell'imposta globale e dell'imposta sul patrimonio previste dagli articoli 6 e 7 della Convenzione, anche le partecipazioni alle imprese sotto forma di società, ad eccezione delle società per azioni. Per le azioni di queste ultime società, come pure per ogni altra specie di titoli, è confermato il principio adottato nei due articoli stessi della tassazione nel luogo di residenza del contribuente;

5° resta inteso che le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Convenzione non si riferiscono alle imposte indicate dagli articoli 6, 7 e 8, salvo le eccezioni indicate agli articoli 6, 7 e 8;

6° per « imposte dirette » ai sensi della Convenzione, s'intendono le imposte dirette applicate dallo Stato, comprese le addizionali degli Enti autarchici;

7° per quanto riguarda l'imposta sulle successioni, le Alte Parti contraenti si riservano di concludere un accordo separato.

Il presente protocollo è redatto in doppio esemplare, in italiano e cecoslovacco. In caso di divergenze farà fede il testo italiano, come lingua nota a tutti i plenipotenziari.

In fede di che i plenipotenziari hanno firmato come appresso.

Fatto a Roma, il 1° marzo 1924.

Benito Mussolini.

Vlastimil Kybal.
Jan Dvoracek.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 985.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 686.

Trasferimento all'autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La competenza ad ordinare lo svincolo delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità, attribuita al Prefetto dall'art. 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e da ogni altra legge, è devoluta al pretore o al Tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel Comune in cui trovasi il fondo espropriato.

Lo svincolo è disposto, su richiesta di una delle parti interessate, con decreto del pretore, ovvero del Tribunale in Camera di consiglio, senza obbligo di assistenza di avvocato o procuratore.

Quando il valore del deposito non superi le L. 2500 e l'intestatario fornisca idonea malleveria, il pretore può decretare lo svincolo, ancorchè non siano prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato.

E' parimenti devoluta al pretore od al Tribunale, come sopra competente, la facoltà attribuita al Prefetto dagli articoli 30 e 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, di autorizzare il pagamento diretto della indennità di espropriazione.

Insieme con la domanda di svincolo, ai sensi dell'art. 55 della stessa legge, deve essere presentato al pretore od al Tribunale competente un certificato della Prefettura attestante che non è stato ad essa notificato alcun atto di opposizione.

I decreti del pretore e del Tribunale, emessi a norma del presente articolo, non sono soggetti alle speciali tasse di bollo per i provvedimenti di giurisdizione volontaria.

Art. 2.

Per i Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per gli altri ai quali sieno applicabili, rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 180 e 184 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, modificato dal decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, e dal R. decreto-legge 19 settembre 1920, n. 1413, ma la competenza attribuita negli articoli stessi al Prefetto ed al Consiglio di prefetura è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria, a norma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — ROCCO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 986.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 682.

Amnistia per reati politici commessi in Eritrea da sudditi coloniali od assimilati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro Ministro Guardasigilli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' conceduta amnistia per i reati commessi in Eritrea, da sudditi coloniali od assimilati, pei quali siano stabilite, sole o congiunte, sanzioni consuetudinarie, pene pecuniarie e pene restrittive della liberà personale non superiori a sei mesi.

Art. 2.

E' altresì conceduta amnistia per i reati militari ovunque commessi da sudditi coloniali o assimilati dell'Eritrea e pei quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore a sei mesi.

Art. 3.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, le pene restrittive della libertà personale, inflitte o da infliggersi per reati comuni commessi in Eritrea e per quelli militari ovunque commessi da sudditi coloniali o assimilati dell'Eritrea, sono condonate se non superiori ad un anno e ridotte per ugual tempo se superiori.

I limiti di pena suddetti sono doppi per le donne e per coloro che al tempo del commesso reato avevano compiuto l'età di sessant'anni.

Art. 4.

I benefici conceduti con le precedenti disposizioni non si applicano se si tratti dei reati preveduti nell'art. 6 del Regio decreto 31 luglio 1925, n. 1277.

Art. 5.

Le disposizioni del Nostro decreto 31 luglio 1925, n. 1277, che concede amnistia e indulto per reati comuni e militari, si applicano anche ai sudditi coloniali e assimilati dell'Eritrea, che abbiano concorso nei reati stessi con cittadini metropolitani, fermo il limite di tempo in esso decreto stabilito.

Art. 6.

L'applicazione e gli effetti dei benefici conceduti col presente decreto sono regolati dalle disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno precedente la sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 152. — COOP

Numero di pubblicazione 987.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1926, n. 681.

Disposizioni sulle tariffe dell'energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1633, recante disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica;
Visti i Nostri decreti-legge 11 gennaio 1925, n. 31; 8 febbraio 1925, n. 165, e 31 dicembre 1925, n. 2462, con i quali è stata prorogata l'applicazione di alcune disposizioni del precedente decreto-legge;
Visto l'altro Nostro decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, relativo all'aumento dei canoni demaniali;
Riconosciuta l'opportunità di regolare in via definitiva il sovrapprezzo per l'energia prodotta termicamente e di apportare alle disposizioni vigenti sul prezzo dell'energia elettrica altre modificazioni suggerite dall'esperienza, coordinando in unico testo le disposizioni relative, la cui emanazione ha carattere di urgenza;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per le comunicazioni, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I venditori di energia elettrica, comunque prodotta, potranno continuare ad applicare, fino alla scadenza dei contratti, delle convenzioni e delle concessioni in corso, gli aumenti che, in esecuzione dei Regi decreti-legge 31 ottobre 1919, n. 2264; 13 marzo 1921, n. 288, e 22 luglio 1923, n. 1633, hanno già attuati od hanno diritto di attuare, nelle tariffe e nei prezzi delle forniture in essi contemplati, a meno che non abbiano diversamente convenuto mediante accordi diretti con i compratori. Anche le rinnovazioni tacite avranno luogo sulla base dei prezzi così aumentati.

Però alla data del 1° gennaio 1928 e successivamente all'inizio di ogni quinquennio e fino alla scadenza del relativo contratto, potrà farsi luogo alla revisione dei detti aumenti a norma di quanto dispone l'art. 6 allo scopo di decidere se debbano essere mantenuti fermi o aumentati ulteriormente o diminuiti.

Art. 2.

La domanda per la revisione autorizzata dal capoverso dell'articolo precedente, dovrà essere comunicata dalla parte istante all'altra, entro 30 giorni dalle date stabilite nel capoverso medesimo, mercè lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro 15 giorni da quello di ricevimento della richiesta, l'interessato dovrà dichiarare all'istante se intenda addivenire a trattative per la revisione. Qualora esso non risponda entro il termine ora indicato o risponda negativamente o qualora non si raggiunga l'accordo fra gli interessati entro un mese dalla data suddetta, l'istante potrà promuovere la costituzione del Collegio arbitrale a norma degli articoli seguenti.

Art. 3.

Nei riguardi dei contratti, delle convenzioni e delle concessioni che abbiano riferimento a tariffe per una collettività di utenti, in rappresentanza di questi, la revisione autorizzata dal capoverso dell'art. 1 può essere domandata dal Comune al concessionario e rispettivamente da questo al Comune, ed è fatta stabilendo una variazione alle percentuali già applicate in dipendenza dei citati decreti-legge 31 ottobre 1919, n. 2264; 13 marzo 1921, n. 288, e 22 luglio 1923, n. 1633.

Art. 4.

La revisione autorizzata dal capoverso dell'art. 1 in difetto di accordo tra le parti, è fatta da un Collegio arbitrale, il quale è costituito a norma del contratto, se questo contiene una clausola compromissoria, o, altrimenti, da tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dal venditore e dall'utente, ed il terzo, che assume le funzioni di presidente, scelto dai due primi o, qualora essi non vi provvedano entro 30 giorni dalla loro nomina, dal presidente del Tribunale, sentiti gli arbitri stessi. Qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina dell'arbitro entro 30 giorni dalla data della domanda di arbitrato, l'altra potrà promuovere tale nomina da parte del presidente del Tribunale. I detti arbitri hanno i poteri di amichevoli compositori, ed osservano nell'esplicamento del loro mandato, le norme dettate per i giudizi arbitrali dal Codice di procedura civile.

Devono però pronunciare la loro decisione entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio.

Art. 5.

Nei riguardi dei contratti, delle convenzioni e delle concessioni, che interessano le Ferrovie dello Stato od altre Amministrazioni statali, la revisione autorizzata dal capoverso dell'art. 1, è fatta, in difetto di accordo fra le parti, dal Ministro per i lavori pubblici, su parere della III Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la quale si pronuncierà, sentite le parti.

Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Art. 6.

La III Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i Collegi arbitrali di cui all'art. 4 nel pronunziarsi sulla chiesta revisione degli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica, terranno conto della natura dei singoli contratti e delle loro particolari pattuizioni, dell'uso cui l'energia elet-

trica è destinata, delle condizioni di fatto attuali degli impianti e di quelle di esercizio delle aziende di produzione e di distribuzione, e possibilmente anche delle condizioni, delle tariffe e dei prezzi praticati da aziende analoghe, in quanto fra loro confrontabili, della stessa Provincia o zona.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano in tutte le revisioni che avranno luogo dopo l'entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle ora in corso e non ancora eseguite.

La revisione di cui all'art. 1 può essere ammessa anche nei riguardi di quei contratti che furono stipulati posteriormente al 1919 ma anteriormente al 22 luglio 1923, in sostituzione di contratti che avrebbero dovuto aver ancora vigore, semprechè la stipulazione di tali nuovi contratti sia avvenuta in occasione od in dipendenza delle revisioni consentite dai decreti-legge 31 ottobre 1919, n. 2264, e 13 marzo 1921, n. 288.

La revisione di cui all'art. 1 è altresì ammessa per i contratti di vendita di energia elettrica stipulati entro il 31 dicembre 1923 da aziende produttrici nelle quali lo Stato sia compartecipe.

Le istanze devono essere proposte entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

I Collegi arbitrali e la Sezione III del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda dei casi, dovranno tener conto, così agli effetti dell'ammissibilità della revisione, come a quelli della misura dell'aumento di prezzo, di tutte le nuove clausole che eventualmente abbiano modificato il contratto originario, allo scopo di stabilire se ed in qual misura esse abbiano attribuito ai venditori di energia elettrica vantaggi superiori a quelli risultanti dall'applicazione delle norme autorizzanti le revisioni.

Art. 8.

Nei casi in cui la richiesta di revisione dei prezzi della energia sia stata avanzata dal venditore, il compratore che non creda di accettare le decisioni del Collegio arbitrale, di cui all'art. 4, ha facoltà di risolvere il contratto col primo del mese successivo, dandone avviso al venditore entro 10 giorni dalla ricevuta notificazione della sentenza.

Art. 9.

I contratti di fornitura di energia tra aziende produttrici ed aziende elettriche municipalizzate, che siano per scadere prima del 31 dicembre 1926, sono, nell'interesse di queste ultime, prorogati di diritto fino alla detta data, nei limiti delle potenze generate presso le aziende produttrici medesime e che siano disponibili per contratti stipulati con altre aziende produttrici.

In difetto di accordo fra le parti, la determinazione dei prezzi nel periodo di proroga è fatta dal Collegio arbitrale, nominato con le norme di cui al precedente art. 4.

L'azienda municipalizzata, che non intendesse avvalersi della proroga, dovrà darne avviso all'altro contraente almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, ovvero entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i Comuni gestiscano in economia i servizi suddetti.

Art. 10.

Sono dichiarate nulle, e prive di effetto, tutte le clausole contenute nei capitolati di concessione o nelle convenzioni fra Comuni ed aziende elettriche, che ostacolino, direttamente od indirettamente, la sostituzione di energia idroelettrica o prodotta con l'uso di combustibili nazionali ad energia prodotta termicamente con combustibile da importarsi dall'estero, ovvero l'adozione di provvedimenti tendenti al miglioramento tecnico ed economico dell'esercizio, purchè dalla sostituzione o dalla adozione dei suddetti provvedimenti non venga aggravio finanziario al Comune od agli utenti, nel qual caso chi richiede la sostituzione deve assumere a suo carico l'aggravio medesimo.

Ogni contestazione al riguardo è deferita al giudizio arbitrale di cui all'art. 4.

Art. 11.

I venditori di energia elettrica ai quali in virtù delle norme sinora vigenti, sia stata riconosciuta la facoltà di esigere dai propri clienti un sovrapprezzo per il maggior costo del combustibile, possono, d'accordo con i clienti stessi, continuare ad esigerlo dal 1° aprile 1926 fino alla scadenza dei contratti o col sostituire ad esso un aumento fisso o con l'inserire nei contratti medesimi una clausola che stabilisca le modalità per la determinazione del sovrapprezzo.

In difetto di accordo è deferito al Ministro, sentita la III Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, od ai Collegi arbitrali, a seconda dei casi, il pronunziarsi sia sulla questione se l'aumento è da autorizzare avuto riguardo all'epoca, alle modalità ed alla natura del contratto, sia ancora sulla misura dell'aumento stesso o sulla formulazione della clausola anzidetta. Ove provveda il Ministro si applica quanto dispone il capoverso dell'art. 5.

Nella risoluzione delle dette ultime questioni si terrà conto specialmente oltre che dei criteri di massima stabiliti nell'art. 6, della necessità della produzione di energia per via termica, delle cause che l'hanno determinata e della possibilità di migliorare gl'impianti a questo fine usati. In ogni modo per la determinazione del sovrapprezzo, non si potrà computare una quantità di combustibile che ecceda quello normalmente consumato in centrali analoghe recentemente costruite ed esercite secondo i più moderni criteri della tecnica.

Ai fini dell'applicazione di questo articolo le ditte venditrici dell'energia prodotta termicamente pubblicheranno entro un mese dalla entrata in vigore di questo decreto, delle tabelle da cui risultino gli elementi in base ai quali nell'ultimo triennio fu determinato il sovrapprezzo.

Al 1° gennaio 1928, e poi successivamente all'inizio di ogni quinquennio potrà, su richiesta di una delle parti, procedersi a revisione del detto aumento fisso.

Per l'applicazione di questo articolo si osservano le norme stabilite negli articoli 2 a 5.

E' poi demandato al Prefetto di disporre con suo decreto, quando si tratti di collettività di utenti, l'applicazione degli aumenti e dei sovrapprezzi concordati fra le parti o stabiliti dal Collegio arbitrale.

Art. 12.

La rivalsa sui consumatori di energia idroelettrica fino all'importo dei due terzi dell'aumento del canone demaniale per la concessione dell'acqua, consentita alle imprese produttrici-distributrici, dall'art. 3 del R. decreto-legge 25 feb-

braio 1924, n. 456, si eserciterà sotto forma di aumento dei prezzi contrattuali convenuti anteriormente al giorno d'entrata in vigore di tale decreto-legge, e fino alla scadenza dei contratti, delle convenzioni e delle concessioni in corso.

L'aumento comprensivo anche degli arretrati può essere proposto entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, osservandosi per il resto le disposizioni degli articoli 2 a 6.

Art. 13.

Le imprese produttrici-distributrici di energia prodotta con le acque dei canali demaniali sono pure ammesse ad aumentare i prezzi contrattuali di vendita di energia, convenuti prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, per rivalersi dei due terzi dell'aumento del canone demaniale che sia stato o venga concordato od imposto in applicazione dell'art. 1 dello stesso Regio decreto-legge.

L'aumento comprensivo anche degli arretrati può essere proposto dall'impresa produttrice-distributrice all'utente entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto quando si riferisca ai nuovi canoni già concordati od imposti, e negli altri casi, entro 30 giorni dal provvedimento che concorda od impone il nuovo canone.

Art. 14.

Tutte le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle nuove Provincie in quanto non contradicano a pattuizioni già intercorse fra le parti prima dell'entrata in vigore del medesimo. Tali pattuizioni conserveranno la loro efficacia quando anche importino aumenti superiori o diversi da quelli consentiti in applicazione del presente decreto.

Di conseguenza anche nelle nuove Provincie si potrà far luogo agli aumenti consentiti dai Regi decreti-legge 31 ottobre 1919, n. 2264; 13 marzo 1921, n. 288, e 22 luglio 1923, n. 1633, e 25 febbraio 1924, n. 456.

Art. 15.

Le Commissioni consultive costituite giusta l'art. 10 del decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1633, cesseranno di funzionare dopo l'espletamento delle pratiche di cui abbiano già iniziato l'esame e, in ogni caso, nel termine massimo di 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

In difetto di accordi provvedono senz'altro i Collegi arbitrali da nominarsi a norma dell'art. 4. In rappresentanza delle collettività di utenti, possono agire sempre i Comuni.

Art. 16.

Sono abrogati i decreti-legge 18 dicembre 1919, n. 2547; 1° dicembre 1921, n. 1653; 1° febbraio 1922, n. 61; 22 luglio 1923, n. 1633, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 17.

Il presente decreto entrerà in vigore nel 15° giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 151. — COOP

Numero di pubblicazione 988.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. 680.

Approvazione della convenzione e dello statuto pel funzionamento della Regia università italiana per stranieri, in Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, numero 1965;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati la convenzione e lo statuto pel funzionamento della Regia università italiana per stranieri, in Perugia, annessi al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 150. — COOP

Convenzione tra lo Stato ed altri enti pel mantenimento della R. Università italiana per stranieri in Perugia.

L'anno 1925 il giorno di giovedì 24 del mese di dicembre, in Perugia nella residenza Prefettizia, innanzi a me dottor Bruno Carattoli, primo segretario, delegato ai contratti, presso la Regia Prefettura di Perugia ed alla presenza dei signori: comm. avv. Astorre Lupattelli del fu Angelo, nato a Perugia, on. dott. comm. Giuseppe Bastianini, deputato al Parlamento, nato a Perugia e on. comm. avv. Felice Felicioni, deputato al Parlamento, nato a Tuoro, tutti domiciliati a Perugia, testimoni idonei a sensi di legge, si sono costituiti i signori:

Sig. dott. comm. Giuseppe Mormino, Regio Prefetto dell'Umbria in rappresentanza dello Stato, a ciò autorizzato con dispaccio 21 dicembre 1925, n. 20661, Div. XI;

Sig. comm. dott. Guido Manganelli, quale Presidente della Regia Deputazione dell'Umbria, in base alla deliberazione d'urgenza della Deputazione provinciale 4 dicembre 1925 e quale Regio Commissario della Regia Università di Perugia;

Sig. comm. avv. Oscar Uccelli, sindaco di Perugia, in base alla deliberazione del Consiglio comunale in data 17 novembre 1925;

Sig. comm. dott. Giovanni Buitoni, Commissario governativo della Camera di commercio dell'Umbria, in base alla deliberazione 20 novembre 1925.

PREMESSO

che con Regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1969 (art. 11) è stato istituito in Perugia un Ente autonomo, che ha per fine di organizzare e mantenere speciali Corsi di letteratura e cultura italiana per stranieri, e che al mantenimento di tale Ente devono provvedere lo Stato, la provincia dell'Umbria, il comune di Perugia ed altri Enti;

I singoli interessati su costituiti nelle rispettive rappresentanze convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione, la provincia dell'Umbria, il comune di Perugia, la Camera di commercio dell'Umbria si obbligano di concorrere alla spesa per il mantenimento dell'Ente autonomo « Regia Università italiana per stranieri » col pagamento dei seguenti contributi annui:

1. Ministero della pubblica istruzione, L. 100.000;
2. Provincia dell'Umbria, L. 50,000;
3. Comune di Perugia, L. 50,000;
4. Camera di commercio dell'Umbria, L. 20,000.

Art. 2.

Le norme per il funzionamento dell'Ente autonomo « Regia Università Italiana per stranieri » sono stabilite nello statuto, che si allega (allegato *A*) alla presente convenzione, della quale fa parte integrante.

Art. 3.

I corsi della « Regia Università Italiana per stranieri » si svolgeranno nei locali della Regia Università di Perugia. All'uopo saranno presi particolari accordi fra i due Enti.

Art. 4.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1926 ed avrà la durata di anni 10.

Art. 5.

La presente convenzione non importa spese perchè redatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Su di che richiesto, io sottoscritto Primo segretario della Prefettura, delegato ai contratti, ho redatto il presente contratto, che, dopo lettura e conferma, riconosciuto conforme ai voleri delle parti, viene meco sottoscritto — unitamente all'allegato — dai convenuti e dai testimoni come appresso:

Il Prefetto dell'Umbria: GIUSEPPE MORMINO;

Il Presidente della Deputazione provinciale dell'Umbria: GUIDO MANGANELLI;

Il Sindaco del comune di Perugia: OSCAR UCCELLI;

Il Commissario governativo della Camera di commercio dell'Umbria: GIOVANNI BUITONI.

I testimoni: GIUSEPPE BASTIANINI, FELICE FELICIONI, ASTORRE LUPATTELLI.

Il Segretario delegato di contratti:
BRUNO CARATTOLI.

Allegato *A*.

Statuto della Regia Università italiana per stranieri.

CAPO I.

Dell'Istituto.

Art. 1.

L'Università italiana per stranieri fondata con R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965 ha lo scopo di diffondere la migliore e maggiore conoscenza dell'Italia in tutte le sue manifestazioni passate e presenti per la lingua, la letteratura, le arti, la storia, i costumi, le istituzioni politiche, culturali, industriali, patriottiche e il suo pensiero attraverso i secoli.

L'Università ha sede in Perugia presso la Regia Università degli studi ed è regolata ed amministrata a norma del presente statuto.

Art. 2.

L'Università per stranieri provvede alla esistenza e funzionamento mediante i contributi:

a) dello Stato;
b) del comune di Perugia;
c) della provincia di Perugia;
d) della Camera di commercio dell'Umbria e di tutti quegli altri Enti o privati, che vi concorreranno.

CAPO II.

Consiglio direttivo.

Art. 3.

All'Università è preposto un Consiglio direttivo composto di:

Un rappresentante del Ministero degli esteri;
Un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
Un rappresentante del comune di Perugia;
Un rappresentante della provincia di Perugia;
Un rappresentante della Regia Università;
Un rappresentante della Camera di commercio dell'Umbria: rispettivamente nominati dal Ministero degli esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dalla Giunta del Comune, dalla Deputazione provinciale, dal Consiglio di amministrazione della Regia Università degli studi, dalla Camera di commercio, anche fra persone estranee ai rispettivi dicasteri e consessi;

Un rappresentante degli Enti, che concorrono con un'annua somma non inferiore al quinto del contributo dello Stato.

I privati sotto le stesse condizioni hanno diritto di parteciparvi di persona.

I componenti del Consiglio durano in carica un trennio e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, che ha la direzione della Regia Università.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo si raduna ordinariamente due volte l'anno e precisamente nel dicembre e nel luglio, e straordinariamente allorquando il presidente lo ritenga opportuno o almeno il terzo dei membri ne faccia richiesta.

Nell'adunanza ordinaria del dicembre forma il bilancio preventivo per l'anno successivo e sceglie i corsi da tenersi, compilando, su proposta del presidente, i relativi programmi da diramarsi a mezzo dei Ministeri degli esteri e della pubblica istruzione.

Nel mese di luglio compila il consuntivo dell'anno antecedente da rimettersi non oltre l'ottobre, insieme ad una relazione illustrativa, a tutti gli Enti contribuenti per le loro eventuali osservazioni.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo nomina il personale occorrente, fissandone le retribuzioni, e dà gli incarichi ai docenti ed ai conferenzieri, stabilendo i relativi emolumenti.

Può conferire incarichi a persone estranee al Consiglio per coadiuvare il presidente nel migliore funzionamento dei corsi, delle conferenze e delle gite d'istruzione. Tali incarichi sono del tutto onorifici col solo rimborso delle spese sostenute.

CAPO III.

Ordinamento degli studi.

Art. 7.

I corsi di cultura da tenersi nella Regia Università per stranieri si riferiscono alle seguenti discipline:

1. Istituzioni italiane;
2. Letteratura italiana con speciale riguardo a quella dantesca e francescana;
3. Storia dell'arte: pittura, scultura, architettura, musica, arti applicate;
4. Antichità italiche ed etrusche;
5. Geografia dell'Italia: geologia, etnografia, corografia, fauna e flora, paesaggio;
6. Storia d'Italia.
7. Il pensiero italiano attraverso i secoli: religione, diritto, scienze, estetica, storia della filosofia.

Art. 8.

Nell'Università è anche istituito un corso di propedeutica e esercitazioni pratiche di lingua italiana diviso in due sezioni, inferiore e superiore, per stranieri di ogni nazionalità, e specialmente di lingua francese, spagnuola, inglese e tedesca.

Art. 9.

Per cura della Regia Università saranno tenuti da oratori nazionali ed esteri solenni conferenze e saranno effettuate escursioni e gite in località famose per bellezze naturali e artistiche e per tradizioni nazionali e storiche.

Art. 10.

A dettare i corsi, di cui all'art. 7, saranno chiamati docenti delle Università e Istituti superiori del Regno e notabilità nel campo culturale.

Essi dovranno sottoporre al Consiglio direttivo della Regia Università non più tardi del mese di novembre il programma del corso da trattare nell'ambito di uno dei raggruppamenti indicati nell'art. 7. Le lezioni di ciascun corso debbono essere non inferiori a 10 nè superiori a 15.

A dettare le lezioni del corso propedeutico sono scelti dal Consiglio direttivo insegnanti di Scuole medie.

I programmi delle lezioni, che i medesimi dovranno impartire, debbono essere approvati dal Consiglio direttivo.

Art. 11.

Alla Regia Università sono ammessi senza distinzione di sesso e di età gli stranieri di ogni nazionalità (senza titolo di studio) e i regnicoli purchè muniti di diploma di Scuole medie di grado superiore.

Le tasse, cui saranno tenuti gli inscritti ai corsi, saranno stabilite dal Consiglio direttivo al principio d'ogni anno accademico e notificate col programma annuale dei corsi.

Il provento di esse va a favore della Regia Università.

Art. 12.

Saranno rilasciati agli inscritti attestati di frequenza ai corsi, nonchè agli stranieri diplomi di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana all'estero, questi ultimi in base ad esami che si terranno alla fine di ogni anno accademico secondo le norme che saranno determinate nel regolamento, di cui all'articolo successivo.

Art. 13.

Il regolameto interno sarà redatto a cura del Consiglio direttivo e conterrà tutte le norme didattiche ed amministrative per il funzionamento della Regia Università per gli stranieri, che non sono comprese nel presente statuto.

GIUSEPPE MORMINO, *prefetto dell'Umbria* — MANGANELLI GUIDO, *presidente deputazione provinciale* — OSCAR UCCELLI, *sindaco di Perugia* — GIOVANNI BUITONI, *commissario governativo Camera commercio* — GIUSEPPE BASTIANINI, *deputato al Parlamento* — FELICE FELICIONI, *deputato al Parlamento* — ASTORRE LUPATTELLI — *Dott.* BRUNO CARATTOLI, *primo segretario delegato ai contratti.*

Numero di pubblicazione **989**.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. **658**.

Erezione in Ente morale dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde », in Padova.

N. 658. R. decreto 25 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde » di Padova viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1926.

Numero di pubblicazione **990**.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. **654**.

Erezione in Ente morale della « Fondazione Caffaro » per il personale della Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro, in Milano.

N. 654. R. decreto 3 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la « Fondazione Caffaro » per il personale dipendente dalla Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro, con sede in Milano, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1926.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926.

Autorizzazione per la costruzione di nuove strade provinciali in provincia di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1931, col quale le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono state estese alla costruzione di nuove strade provinciali in Sardegna;

Visto l'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854;

Viste le deliberazioni 18 maggio e 2 giugno 1925, con le quali la Commissione Reale per l'amministrazione della provincia di Sassari ha deliberato, in applicazione delle disposizioni di cui sopra di riconoscere il carattere di strade provinciali, da costruirsi pertanto coi benefici di cui alle norme sovracitate, secondo gli andamenti generali risultanti dalle esibite planimetrie, alle seguenti:

1° Ploaghe-Chilivani-Ozieri;
2° Stazione di Mores-Chilivani-Traversa di Tula-Sa Mela-Erula-Perfugas;
3° Scala di Giocca-Molafà-Sassari;
4° Portotorres-Scala Erre-Monteferro-Argentiera;
5° Padulo-San Francesco-Vignola;
6° Allevamento cavalli-Bono;
7° Nule-San Giovanni (Bitti);
8° Bonorva-Cadreas-Semestene-Pozzomaggiore-Mara;
9° dalla strada Tempio-Telti per Luras alla nazionale Tempio-Palau;
10° Bardosu-Bolotana-Badde Salighes-Campeda;
11° Nuchis-Para Pinta;

Ritenuto che, procedutosi alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami;

Visto il parere 7 ottobre 1925, n. 37, del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, dal quale risulta che tutte le dette strade hanno i caratteri per essere costruite coi benefici di cui agli articoli 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1931, e 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854, e che i relativi andamenti proposti sono ammissibili;

Considerato che, non risultando tuttora completamente definita l'istruttoria sulle altre strade alle quali si riferisce il suddetto voto 7 ottobre 1925 del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna, conviene limitare per adesso il provvedimento di cui all'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854, alle undici strade sovraelencate, ricadenti tutte nella provincia di Sassari, salvo a provvedere in un secondo tempo in merito alle altre;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Sassari è autorizzata ad eseguire, coi benefici di cui all'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854, e secondo i tracciati in rosso risultanti dalle planimetrie allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, le seguenti strade:

1° Ploaghe-Chilivani-Ozieri;
2° Stazione di Mores-Chilivani-Traversa di Tula-Sa Mela-Erula-Perfugas;
3° Scala di Giocca-Molafà-Sassari;
4° Portotorres-Scala Erre-Monteferro-Argentiera;
5° Padulo-San Francesco-Vignola;
6° Allevamento cavalli-Bono;
7° Nule-San Giovanni (Bitti);
8° Bonorva-Cadreas-Semestene-Pozzomaggiore-Mara;
9° dalla strada Tempio-Telti per Luras alla Tempio-Palau;
10° Bardosu-Bolotana-Badde Salighes-Campeda;
11° Nuchis-Para Pinta.

All'impiego della quota di spesa a carico dello Stato, da prelevarsi sui fondi di cui al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1931, sarà provveduto sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici in occasione dell'appalto delle opere.

Il Ministro stesso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 marzo 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Aiba (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aiba, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

L'azione deficiente ed irregolare svolta dall'Amministrazione comunale di Aiba ha determinato un grave disordine nella civica azienda.

I servizi pubblici sono in abbandono, specie quelli attinenti alla pubblica igiene ed alla assistenza scolastica.

La situazione finanziaria è caratterizzata da un rilevantissimo disavanzo di amministrazione, dovuto anche alla mancata applicazione dei tributi locali.

L'ufficio municipale è collocato in ambiente indecoroso; il sindaco e gli impiegati dipendenti hanno riscosse, per prestazioni inerenti alle loro funzioni, somme non dovute, e, perciò, è in corso denuncia all'autorità giudiziaria.

Ma se l'attività amministrativa della rappresentanza municipale ha dato luogo a gravi rilievi, ancor più deplorevole è risultato l'atteggiamento di faziosa ed aperta ostilità alle istituzioni patrie che essa ha assunto in ripetute circostanze e particolarmente in recenti ricorrenze nazionali.

Dopo che il Prefetto ha sospeso l'Amministrazione, affidando la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario, appare, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale; al che provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aiba, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Carlo Pipan è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 16 aprile 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Mazzarino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il R. decreto 13 dicembre 1925, col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Mazzarino;

Considerato che per la situazione finanziaria del Comune si rende indispensabile una proroga dei poteri del Regio commissario, il quale deve completare l'opera intrapresa per colmare il grave disavanzo di amministrazione; per la riorganizzazione dei tributi locali; per la sistemazione della azienda daziaria e per l'attuazione di provvedimenti vari nei riguardi della esecuzione di opere comunali e di regolarizzazione di servizi pubblici;

Visti gli articoli 323 della legge 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 della legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mazzarino, è prorogato di tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Caltanissetta, addì 16 aprile 1926.

Il Prefetto: PINTOR MAMELI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 24 aprile 1926, n. 957, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 aprile 1926, n. 595, concernente la franchigia doganale per i residui della distillazione di oli minerali destinati ad essere usati per la distruzione di larve di zanzare malarigene.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, comunicasi che, in data 28 aprile 1926, venne trasmesso all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 3 aprile 1926, n. 557, recante provvedimenti di bilancio (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1926, n. 85) e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1925-26 (pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1926, n. 75, e del 14 aprile 1926, n. 87) ».

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). (Avviso n. 59).

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1926 di L. 102.50 relativa alla rendita consolidato 5 per cento, n. 288677 di L. 205 a favore di Mancini Anna fu Silvio, minore sotto la patria potestà della madre De Marchi Matilde di Federico, vedova di Mancini Silvio, domic. a Lucera (Foggia).

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza di De Marchi Matilde di Federico vedova Mancini.

Roma, 29 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione. — Elenco N. 3

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	213794	95 —	Tribocco *Luigi* fu Domenico, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), vincolata	Tribocco *Rocco-Luigi* fu Domenico, dom. come contro, vincolata.
3.50 % Miste	4347 3466	35 — 70 —	*Paolino Marino* fu Giuseppe, dom. in Lagonegro (Potenza).	*Marino Paolo* fu Giuseppe, dom. come contro.
3.50 %	522044	437.50	*Alterat* Luigia, nubile, dom. in Perosa Canavese (Torino).	*Alterant* Luigia, nubile, dom. come contro.
Ricevuta provvisoria emessa dalla R. tesoreria di Livorno.	154	Cap. 6,000 —	Banca Commerciale Italiana per conto di Fantini Maurizio di *Felice*.	Banca Commerciale Italiana per conto di Fantini Maurizio di *Goffredo*.
3.50 %	452506	56 —	Gatti Margherita di Francesco, moglie di Romagnolo *Felice*, dom. in Casorzo Monferrato (Alessandria) vincolata.	Gatti Margherita di Francesco, moglie di Romagnolo *Francesco-Felice*, dom. come contro, vincolata,
Cons. 5 %	12638	100 —	Romagnolo Lucia di *Felice*, nubile, dom. in Casorzo (Alessandria).	Romagnolo Lucia di *Francesco-Felice*, dom. come contro.
» »	167133 167134	4,380 — 2,495 —	*Pasta* Alma fu Francesco, moglie di Dondini Ermete, dom. in Roma, vincolata.	*Repetto-Pasta* Alma, moglie ecc. come contro.
»	293126	150 —	*Paternostro* Teresina fu Graziano, moglie di Palazzo Antonio fu Giuseppe, dom. in Cancello Arnone (Caserta), vincolata.	*Paternosto* Teresina fu Graziani, moglie, ecc., come contro.
» »	345183 394920	155 — 75 —	Barone Maria fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Malgaria *Teresa* fu Bernardo ved. di Barone Alberto, dom. in Torino; con usufr. vital. a Margaria *Teresa* fu Bernardo, ved. ecc. come sopra	Barone Maria fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Malgaria *Maria-Teresa* fu Bernardo, ved. Barone ecc. come contro; con usufr. vital. a Malgaria *Maria-Teresa* fu Bernardo, ecc. come contro.
»	109978	135 —	Sommariva Emilio fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Stabilini *Erminia* fu Giovanni, ved. Sommariva, dom. in Milano; con usuf. vitalizio a Stabilini *Erminia* fu Giovanni, ved. Sommariva Giovanni, dom. in Milano.	Sommariva Emilio fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Stabilini *Teresa-Emilia detta Erminia* fu Giovanni, ved. Sommariva, dom. in Milano; con usuf. vitalizio a Stabilini *Teresa-Emilia detta Erminia* fu Giovanni, ved. ecc. come contro
3.50 %	712628	700 —	Zoppi-Bruno *Mesma* di Mario, moglie di Perrilla Emilio, dom. in Asti (Alessandria).	Zoppi-Bruno *Nesma* di Mario, moglie ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 15ª emissione	870	Cap. 1.500 —	Coltraro *Antonino* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Marano *Concettina fu Antonino*, ved. Coltraro.	Coltraro *Antonio* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Marano *Maria-Concetta fu Antonio*, ved. Coltraro.
»	873	» 1,500 —	Coltraro Margherita fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Marano *Concettina fu Antonino*, ved. Coltraro.	Coltraro Margherita fu Domenico, minore ecc., come la precedente.
Cons. 5 %	353978	225 —	Bonito Giosuè-Luigi fu Ferdinando, dom. in Avellino; con usuf. vital. a Bonito *Elisa* fu Ferdinando, nubile ecc.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Bonito *Elisabetta* fu Ferdinando, nubile, ecc.
3.50 %	86604	129,50	Bottini Felice-Antonio fu *Giovanni-Maria*, dom. in Loano (Genova).	Bottini Felice-Antonio fu *Giuseppe*, dom. in Loano (Genova).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 91

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 aprile 1926

	Media		Media
Parigi	83 51	Belgio	91 30
Londra	120 98	Olanda	10 01
Svizzera	481 57	Pesos oro (argentino)	22 85
Spagna	359 40	Pesos carta (argent.)	10 05
Berlino	5 923	New-York	24 876
Vienna (Shilling)	3 517	Belgrado	43 85
Praga	73 70	Budapest (Pengkos)	0 035
Romania	9 50	Russia (cervonetz)	127 908
Dollaro canadese	24 92	Oro	479 99

Media dei consolidati negoziati a contanti

Con godimento in corso

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 90
	3.50 % • (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	94 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 55

Bollettino N. 92

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 aprile 1926

	Media		Media
Parigi	82 60	Belgio	89 57
Londra	120 917	Olanda	10 01
Svizzera	481 32	Pesos oro (argentino)	22 85
Spagna	360 46	Pesos carta argent.	10 05
Berlino	5 934	New-York	24 868
Vienna (Shilling)	3 515	Belgrado	43 85
Praga	73 80	Budapest (Coronaz)	0 035
Romania	9 45	Russia	127 851
Dollaro canadese	24 913	Oro	479 84

Media dei consolidati negoziati a contanti

Con godimento in corso

LIDATI	3.50 % netto (1906)	72 075
	3.50 % • (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	94 875
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 35

ANDI DI CONCORSO

TERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la pubblicazione di un manuale sulla organizzazione scientifica del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

i voti formulati dalla Sezione IV del Consiglio superiore mia nazionale, per lo studio e la volgarizzazione dei pro- riflettono l'organizzazione scientifica del lavoro in Italia;

Riconosciuta l'opportunità di diffondere la conoscenza di quanto è stato fatto finora in questo campo sia all'estero che in Italia e della importanza che può avere, per l'avvenire dell'industria nazionale, l'applicazione alla organizzazione del lavoro di criteri scientifici;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la pubblicazione in un manuale sulla organizzazione scientifica del lavoro, nel quale siano esposti, in modo sistematico e riassuntivo, i concetti a cui essa si informa, i vari modi di realizzazione dei detti concetti nelle più importanti industrie, i risultati raggiunti e quelli che si potranno conseguire applicando opportunamente e sempre più largamente i criteri scientifici all'ordinamento razionale del lavoro nelle aziende industriali.

Il manuale dovrà essere scritto in forma piana e chiara e, se necessario, sarà illustrato con figure nitide. Esso dovrà prestarsi per essere adottato come libro di testo negli istituti industriali ed essere quindi adatto agli insegnamenti che si svolgono nei detti istituti, contenendo anche opportune indicazioni sul modo di sperimentare nelle officine delle scuole i principî esposti e le loro applicazioni.

Art. 2.

I concorrenti dovranno, entro il 31 marzo 1927, far pervenire al Ministero dell'economia nazionale, in busta chiusa, suggellata e contrassegnata con un motto, il testo del manuale dattilografato, con le eventuali figure in forma adatta per essere riprodotte in clichès.

In altra busta chiusa e suggellata, che porterà sulla soprascritta il motto che contrassegna il manuale, sarà contenuto un foglio col nome, il cognome, la paternità e l'indirizzo dell'autore. Non sarà tenuto conto dei concorrenti che non avranno fatto pervenire le loro pubblicazioni entro la data prescritta e nelle forme stabilite dal presente articolo.

Art. 3.

Una Commissione di tre membri, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, giudicherà quali tra i manuali presentati, che corrispondono ai requisiti stabiliti dal presente concorso, siano in modo particolare meritevoli di premi. Su parere confome della Commissione, il Ministero dell'economia nazionale aggiudicherà un primo premio, di L. 6000 nette, al manuale giudicato il migliore, ed un secondo premio, di L. 3000 nette, al secondo graduato.

La spesa relativa graverà sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale dell'esercizio 1926-1927, corrispondente al capitolo 148 dell'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine della presentazione delle domande di ammissione al concorso a 15 posti di primo ragioniere nella carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1926, che indice un concorso per esami a 15 posti di ragioniere nella carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*), in applicazione dell'art. 45, (comma 2°) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a 15 posti di primo ragioniere nella carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza e la data di inizio delle prove scritte, sono rispettivamente prorogati al 1° luglio ed al 5 ottobre 1926.

Art. 2.

L'anzianità di servizio, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 31 gennaio 1926, è valutata al 1° luglio 1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1926.

Il Ministro: VOLPI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria dei vincitori del concorso a 12 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione scolastica regionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 25 novembre 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1925, registro 28, foglio 212) col quale fu indetto un concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione scolastica regionale;

Veduta la relazione conclusiva presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale del 2 marzo 1926;

Determina:

E' approvata e resa esecutiva la seguente graduatoria dei concorrenti riconosciuti vincitori del concorso per esame a 12 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione scolastica regionale:

1° Marchese dott. Vittorio, con punti 171 su 200;
2° Santucci dott. Enrico, con punti 169 su 200;
3° Bottone dott. Guido, con punti 145 su 200;
4° Mele dott. Egidio, con punti 135 su 200.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 aprile 1926.

Il Ministro: FEDELE.

Graduatoria dei vincitori del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 25 novembre 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1925, registro 28, foglio 212) col quale fu indetto un concorso per esame a 13 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Veduta la relazione conclusiva presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto Ministeriale del 2 marzo 1926;

Determina:

E' approvata e resa esecutiva la seguente graduatoria dei concorrenti riconosciuti vincitori del concorso per esame a 13 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione:

1° Battaglia dott. Felice, con punti 173 su 200;
2° Piatti dott. Rosa, con punti 168 su 200;
3° Prisinzano dott. Emilio, con punti 164 su 200;
4° Bandini dott. Domenico, con punti 148 su 200;
5° Vacri dott. Vincenzo, con punti 146 su 200,
6° Ginetti dott. Eros, con punti 142 su 200;
7° Marchese dott. Vittorio, con punti 140 su 200;
8° Menaldi dott. Wolfango, con punti 135 su 200.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per registrazione.

Roma, addì 17 aprile 1926.

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Proroga della data delle prove scritte per il concorso a 30 pos.. di volontario archivista e a 24 posti di volontario aggiunto nel ruolo del personale degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i decreti Ministeriali del 30 luglio 1925, con i quali sono stati banditi due concorsi per esami di ammissione nel ruolo del personale degli archivi notarili, l'uno a 30 posti di volontario archivista (gruppo *A*) e l'altro a 24 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*);

Visti i decreti Ministeriali del 28 settembre 1925 e del 21 gennaio 1926, con i quali sono stati prorogati i termini fissati per la presentazione delle domande e per l'inizio delle prove scritte dei concorsi stessi;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente i termini stabiliti per l'inizio delle prove scritte, ferma restando al 20 marzo 1926 la data di chiusura dei concorsi medesimi;

Decreta:

La data delle prove scritte degli esami di concorso per [illegible] missioni nel ruolo del personale degli archivi notarili, già fiss[illegible] per i giorni 3, 4, 5, 7 e 8 maggio 1926, è rinviata ai giorni 20, 21 [illegible] maggio 1926 per i 30 posti di volontario archivista (gruppo *A*) [illegible] giorni 25 e 26 maggio 1926 per i 24 posti di volontario assiste[illegible] aggiunto (gruppo *C*).

Roma, addì 27 aprile 1926.

Il Mi[illegible]

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello